



“NEWSLETTER EDIZIONE SPECIALE COVID – 19”

DECRETO LEGGE N. 23 DELL'8 APRILE 2020 “DECRETO LIQUIDITÀ”

“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.”

DI SEGUITO ALCUNI APPROFONDIMENTI SUL DECRETO

NORME IN MATERIA FISCALE, CONTRIBUTIVA E CONTABILE

Sospensione di versamenti tributari e contributivi

Ferma restando la sospensione degli adempimenti tributari nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, disposta dal decreto-legge “Cura Italia” la norma in commento prevede **la sospensione per tutte le imprese per i mesi di aprile e maggio 2020 dei versamenti delle ritenute effettuate dal sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente e assimilati anche riferite alle addizionali regionali e comunali sul lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell'IVA.**

La norma specifica che la sospensione si applica al verificarsi delle seguenti condizioni: a) **per i soggetti che hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi di ammontare fino a 50 milioni di euro** è necessario che si sia verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33 % nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019;

b) **per i soggetti che hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi di ammontare superiore a 50 milioni di euro** è necessario che si sia verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 50 % nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019;

c) **per i soggetti che hanno iniziato l'attività di impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019** la sospensione opera indipendentemente dai ricavi o compensi conseguiti nel 2019 e dalla dimostrazione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo ed aprile 2020.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in **un'unica soluzione**, senza sanzioni ed interessi, entro il **30 giugno 2020** ovvero in **5 rate mensili di pari importo** a decorrere dalla stessa mensilità. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

Il comma 8 dell'articolo in commento prevede che per alcune specifiche categorie di soggetti – tra cui, per quanto d'interesse, **le imprese agrituristiche che svolgono attività di ristorazione e/o ospitalità** – restano sospesi per il mese di aprile, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e compensi conseguiti e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, i termini dei versamenti delle ritenute alla fonte, escluse quelle relative alle addizionali regionali e comunali, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Metodo previsionale acconti giugno

La norma prevede che se gli **acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per il periodo d'imposta 2020** sono versati nella misura non inferiore all'80 % di quanto ordinariamente dovuto non si dà luogo all'applicazione di sanzioni e interessi per la restante parte non versata.

Rimessione in termini per i versamenti

La norma dispone che i **versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza al 16 marzo 2020** (posticipato al **20 marzo 2020** per effetto della rimessione in termini prevista dal decreto-legge "Cura Italia") possono essere effettuati entro il 16 aprile 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020

La norma differisce al 30 aprile 2020 il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare ai lavoratori le **certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo**. Si dispone, altresì, che non si applicano le sanzioni nel caso in cui le predette certificazioni siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2020.

Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Con una modifica a regime delle vigenti disposizioni in materia di fatturazione elettronica, si prevede che, nel caso in cui l'ammontare **dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche** emesse nel primo trimestre sia di importo inferiore a 250 euro, il versamento dell'imposta può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre 2020.

Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

Il **credito d'imposta** riconosciuto per il 2020 dall'articolo 64 del decreto-legge "Cura Italia" per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (relativamente al 50 % delle spese sostenute fino ad un massimo di 20 mila euro) è esteso **all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale**.

ALTRE DISPOSIZIONI DI INTERESSE PER IL SETTORE AGRICOLO

Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

Si dispone il **differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021. Come è noto, l'impresa agricola, in qualsiasi forma esercitata, pur non essendo assoggettabile alla disciplina della liquidazione giudiziale (procedura che sostituirà il fallimento), sarà sottoposta in forza del suddetto Codice alla nuova disciplina delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi con i relativi obblighi organizzativi comuni a ogni imprenditore e modulati a seconda della propria dimensione e della propria organizzazione, potendo anche accedere al piano di risanamento, alla procedura di ristrutturazione dei debiti, alla convenzione di moratoria tra l'imprenditore ed i suoi creditori e, infine, sia alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento sia al cosiddetto «concordato minore», quando ciò consenta di proseguire l'attività imprenditoriale.

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

E' disposta fino al 31 dicembre 2020 la **sospensione dell'applicazione degli obblighi previsti dal codice civile in caso di perdita o riduzione del capitale sociale per le società di capitali** (s.r.l., s.p.a., s.a.p.a.) qualora tra la data di entrata in vigore del decreto-legge in commento ed il 31 dicembre 2020 si verificassero eventi che comportino la perdita o la riduzione del capitale sociale. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento delle s.r.l., delle s.p.a, delle s.a.p.a., prevista nel caso di riduzione del capitale al disotto del minimo legale, mentre per le società cooperative non opera la causa di scioglimento nel caso di perdita del capitale sociale o al ricorrere delle altre ipotesi previste dal codice civile.

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

Fatto salvo quanto già previsto dal decreto-legge "Cura Italia" circa la proroga di 60 giorni del termine ordinario per la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019, la norma in esame prevede per le **società obbligate alla redazione ed al deposito del bilancio** che, nella redazione del bilancio 2020, si possano utilizzare i medesimi criteri di prudenza e prospettiva di continuazione dell'attività applicati per la redazione del bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.

Disposizioni in materia di lavoro

La norma estende le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge "Cura Italia" in materia di **Cassa integrazione ordinaria** agli impiegati agricoli assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Inoltre si estendono le disposizioni di cui all'articolo 22 del citato decreto-legge, in materia di **Cassa integrazione in deroga**, agli operai agricoli assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Si rende noto che l'**Agenzia delle Entrate** ha pubblicato dei **vademecum in continuo aggiornamento**, per le **disposizioni di carattere fiscale e tributario** nella nuova area tematica denominata "Emergenza Coronavirus", consultabile su <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/emergenza-coronavirus>

LE MISURE PER I FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE AGRICOLE

Anche le imprese agricole potranno beneficiare delle opportunità previste dal cosiddetto DL Liquidità (decreto legge 8 aprile 2020), attraverso cui lo Stato si fa garante per agevolare l'erogazione di finanziamenti da parte delle banche alle aziende in difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus. Il provvedimento interessa sia le aziende che presentano il bilancio sia quelle che presentano la semplice dichiarazione Iva e prevede diversi canali. Il primo viene gestito dalla SACE, società partecipata da Cassa Depositi e Prestiti, che riguarda soprattutto le grandi imprese. Il secondo si appoggia sul fondo centrale di garanzia PMI. Per il settore agricolo, che potrà comunque beneficiare di entrambe le opportunità in base alla dimensione aziendale, è stata inoltre prevista una terza opportunità sotto forma di una dotazione finanziaria esclusiva di 100 milioni assegnati all'ISMEA per il 2020. Per l'attivazione delle varie misure basta rivolgersi alla Rete Agricorporatefinance, promossa da Coldiretti (www.agricorporatefinance.it tel. 06.46974600 mail info@agricorporatefinance.it).

Vediamo quali sono le opportunità a disposizione.

Il canale riservato ISMEA

Il canale ISMEA riservato alle **imprese agricole e della pesca** prevede un importo massimo finanziabile di 5 milioni di euro, da restituire in massimo 6 anni. La garanzia è senza costi e copre l'80% del finanziamento e consente la rinegoziazione di prestiti precedenti con l'aggiunta del 10% di liquidità.

E' possibile finanziare i seguenti interventi: realizzazione di opere di miglioramento fondiario; ricerca, sperimentazione, innovazione tecnologica e valorizzazione commerciale dei prodotti; costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili o acquisto di nuove macchine e attrezzature per lo svolgimento delle attività agricole o di quelle connesse; operazioni di rinegoziazione del debito.

Il canale PMI

Il Fondo centrale di garanzia PMI si rivolge alle piccole e medie imprese (fino a 499 dipendenti) e copre: Il 100% per prestiti fino a 25.000 euro; il 90% per prestiti fino a 800.000 euro (estendibile al 100% con garanzia Confidi); il 90% per prestiti fino a 5 mln di euro (tetto massimo) estendibile al 100% con garanzia in riassicurazione. La durata è di massimo 6 anni. Il finanziamento garantito non potrà superare il 25% del fatturato italiano dell'impresa o il doppio della spesa salariale annua sostenuta nel 2019, o il fabbisogno per costi di capitale di esercizio e per investimenti nei 18 mesi successivi (12 per le grandi imprese con meno di 499 dipendenti).

Il canale SACE

La garanzia SACE riguarda principalmente le grandi imprese. Quelle con fatturato minore o uguale a 1,5 mld € o con meno di 5000 dipendenti avranno garantito il 90% del finanziamento concesso. Quelle con fatturato maggiore o un numero di dipendenti superiore a 5000 vedranno garantito tra il 70% e l'80% del finanziamento. Per tutte vale la cosiddetta clausola del Made in Italy la quale prevede che il finanziamento dei costi del personale, degli investimenti e del capitale circolante deve necessariamente riferirsi a risorse utilizzate in stabilimenti e attività localizzate sul suolo nazionale. Anche qui la durata è di 6 anni.

A seguito del Decreto liquidità, il Ministero dello Sviluppo economico si è adoperato per rendere immediatamente attuative le misure approvate in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti. Il MISE e Mediocredito Centrale, gestore del Fondo di Garanzia, stanno inoltre lavorando insieme all'ABI e ai principali istituti di credito per rendere attivi e disponibili, in tempi brevi, tutti i sistemi informatici e la modulistica necessaria alla richiesta di garanzia per i beneficiari delle misure, che si prevedono numerosi. È già disponibile on line sul sito "fondidigaranzia" il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento.

Per finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell'art. 13 del DL Liquidità, per la richiesta di garanzia è possibile scaricare il modulo al seguente link: Allegato 4 bis - Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale <https://tinyurl.com/yb2wqxc6>

LINK UTILI

[DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020 n. 23. \(D.L. Liquidità\)](#)

<https://tinyurl.com/yaqjyf7f>

[Locandine rete AgriCorporateFinance](#)

<https://tinyurl.com/ycjhnyxl>

[Guida misure accesso al credito](#)

<https://tinyurl.com/y8cre3aj>